



Le principali norme ambientali in materia di amianto

24 marzo 2014

Il presente documento contiene una illustrazione sintetica delle principali norme in materia di amianto, limitatamente ai profili ambientali. Non viene invece considerata la disciplina della tutela dei lavoratori dall'esposizione all'amianto.

L'amianto

L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti che, anche per via dell'economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie.

In tali prodotti le fibre si possono presentare sia libere o debolmente legate sia fortemente legate; nel primo caso si parla di amianto in matrice friabile, nel secondo invece di amianto in matrice compatta (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto).

Con il tempo però tale materiale si è rivelato nocivo per la salute dell'uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).

L'amianto è quindi sicuramente pericoloso soltanto quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante.

Secondo i dati forniti dal CNR i quantitativi di **materiali contenenti amianto presenti sul territorio italiano** si aggirano intorno ai **32 milioni di tonnellate**, derivanti, in gran parte, dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture – lastre ondulate o piane in cemento-amianto prodotte e presenti sul territorio nazionale.

La legge del 1992 e le principali norme emanate successivamente

Riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, con la [legge 27 marzo 1992, n. 257](#) sono state dettate **norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto** e per il suo smaltimento controllato. Questa legge stabilisce il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto.

In attuazione di tale legge sono stati poi emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "**piani regionali amianto**" (previsti dall'art. 10 della legge n. 257), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica. Per quanto concerne l'inquinamento ambientale, inoltre, con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera e gli effluenti liquidi.

Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo **smaltimento** dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal **decreto legislativo n. 36/2003**, nonché le regole per la **mappatura** e gli interventi di **bonifica** urgenti (**D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101**). È stato altresì introdotto l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora Albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto (tale obbligo è oggi contemplato dall'[art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006](#)) e d è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle **attività di recupero** dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto (**D.M. Ambiente 29 luglio 2004, n. 248**).

La mappatura dell'amianto sul territorio nazionale e il problema della bonifica

Al fine di pervenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e di consentire la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti, l'[art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93](#) ha stanziato **22 miliardi di lire per il triennio 2000-2002** (pari a circa 11,4 milioni di euro). Le disposizioni del citato art. 20 sono state poi attuate con l'emanazione del [D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101](#), che ha definito i soggetti, gli strumenti e le fasi per la realizzazione della mappatura.

L'art. 1 di tale decreto ha affidato alle regioni e alle province autonome il compito di procedere all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della legge n. 257/1992 (che, come si è detto poc'anzi, già prevedeva una sorta di censimento dei siti interessati dalla presenza di amianto) e di comunicarne i risultati (nonché i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché quelli relativi agli interventi effettuati) al Ministero dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Ministero dell'ambiente ha finanziato le attività di mappatura (art. 1, comma 4) destinando alle Regioni il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'art. 20 della legge n. 93/2001, vincolando il restante 50% al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza.

Relativamente allo stato della mappatura, nel [parere tecnico dell'INAIL del 2012](#) si legge che "alla data odierna risultano inserite informazioni relative a n. 34.148 siti eterogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Sicilia e Calabria, di cui non è pervenuto alcun dato". Di tali siti, 373 sono inclusi nella "classe di priorità del rischio 1", quella che identifica le situazioni più gravi per le quali sono richiesti interventi di bonifica urgenti.

Occorre poi considerare che il tema della bonifica dei siti contaminati dalla presenza di amianto è altresì oggetto della **normativa generale per la bonifica dei siti inquinati** prevista dalla legge n. 426/1998 e dal relativo Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale approvato con il D.M. 18 settembre 2001, n. 468 e aggiornato con il D.M. 28 novembre 2006, n. 308. Tra i siti da bonificare rientranti nel citato programma (cd. siti di interesse nazionale, SIN), ve ne sono alcuni in cui l'amianto costituisce il principale inquinante, tra questi in particolare il sito Eternit-Fibronit di Casale Monferrato e l'ex miniera di amianto di Balangero e Corio (TO), tra le cave d'amianto più grandi d'Europa. Altre situazioni di inquinamento ritenute più pericolose ed acute sono quelle dei siti Broni - Fibronit (Milano), Priolo - Eternit siciliana (Siracusa), Napoli Bagnoli - Eternit, Tito-exLiquichimica (Prato), Bari - Fibronit, Biancavilla - Cave Monte Calvario (Catania), Emarese - Cave di Pietra (Aosta).

Trattamento e smaltimento dell'amianto

I rifiuti di amianto o contenenti amianto (RCA)

I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'**art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257/1992** come "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse".

Per i valori limite ambientali per gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto la legge n. 257/1992 rinvia al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114.

Nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) - che riporta l'elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE relativa al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) - i rifiuti per i quali è indicata in modo esplicito la presenza di amianto sono considerati come rifiuti "pericolosi" e contrassegnati con un asterisco «*».

Il punto 3.4 dell'Allegato D stabilisce che per i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco «*», si ritiene che essi presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della [direttiva 2008/98/UE](#) e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato (tra cui è compreso il codice H7 «cancerogeno»), la presenza di una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale non inferiore allo 0,1%.

Il conferimento in discarica di RCA

Con il [d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#) (recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti") e con il D.M. ambiente 13 marzo 2003 (recante "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica") sono state introdotte nuove **norme relative al conferimento in discarica** dei rifiuti d'amianto o contenenti amianto (RCA). Quest'ultimo decreto è stato poi sostituito con il D.M. ambiente 3 agosto 2005 a sua volta sostituito dal [D.M. 27 settembre 2010](#).

Allo stato attuale, ai sensi del D.M. 27 settembre 2010, i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie di discarica:

- discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal D.M. 248/2004 e con valori conformi a quelli indicati nel medesimo D.M. 27 settembre 2010 (tabella 1 dell'allegato 2), verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

Con il richiamato [D.M. Ambiente 29 luglio 2004, n. 248](#) è stato emanato il "Regolamento relativo alla determinazione e **disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto**".

Tale decreto, in vigore dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura di tali rifiuti nelle discariche. Inoltre, esso prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallografica dell'amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica. In sostanza, esso tratta della gestione dei rifiuti contenenti amianto, della loro destinazione ultima, della loro ricopertura nonché dei trattamenti ai quali possono essere sottoposti.

La mappatura delle discariche che accettano RCA e degli impianti di trattamento

Nel dicembre 2013 l'INAIL ha diffuso un documento intitolato "[Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti Contenenti Amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future](#)" che presenta dati aggiornati al 30 giugno 2013, ove viene evidenziato che **il numero di discariche per RCA in esercizio non è sufficiente a gestire la mole di RCA prodotti e producibili annualmente nel nostro Paese**. Nel documento citato si legge che il numero di discariche operanti è diminuito di tre unità e che attualmente otto Regioni non sono dotate di una discarica propria e che le volumetrie residue vanno sempre più affievolendosi. In particolare "si è rilevata una significativa carenza di impianti di discarica per rifiuti pericolosi, presenti e futuri, in grado di accettare RCA friabili che comporterà un sempre crescente numero di trasporti transfrontalieri di tal genere di rifiuti".

Nel medesimo documento viene evidenziato che, nonostante l'Italia abbia prodotto oltre 100 brevetti relativi all'inertizzazione/recupero dell'amianto, **ad oggi non risultano attivi impianti di inertizzazione/recupero a scala industriale di RCA**, sebbene previsti ai sensi del D.M. 248/2004, e ciò, secondo l'INAIL, principalmente a causa della mancanza di procedure attuative del D.M. n. 248.

Il Piano nazionale amianto

Nel marzo 2013 il Governo ha approvato il [Piano nazionale amianto](#). Il Piano, elaborato dai Ministeri della salute, dell'ambiente e del lavoro, effettua un'analisi che si muove in tre direzioni: tutela della salute, tutela dell'ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali.

Dal punto di vista ambientale, che qui interessa, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l'amianto da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, individua tra le priorità la mappatura dei materiali contenenti amianto, l'accelerazione dei processi di bonifica, l'individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzare della normativa di settore.

Documenti e risorse web

INAIL, [Dossier amianto](#) (all'interno del dossier la [mappatura dei siti](#), 2012, e la [mappatura delle discariche](#), 2013)

Ministero della salute, [Stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate](#) (Quaderno n. 15), maggio 2012;

Governo italiano, [Piano nazionale amianto](#), marzo 2013.